


Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 4 giugno 2015



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MISILMERI

INDICE

TITOLO I

Disposizioni Generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalità e funzioni
- Art. 3 Informazioni sull'esistenza di strumenti di ripresa
- Art. 4 Tutela dei dati sensibili
- Art. 5 Limitazioni di trasmissione e relativa commercializzazione
- Art. 6 Diffusione delle riprese via internet

TITOLO II

Forme di riprese audiovisive disciplinate dal presente Regolamento

- Art. 7 Oggetto di disciplina
- Art. 8 Riprese audiovisive effettuate direttamente dal Comune
- Art. 9 Riprese effettuate da soggetto affidatario del servizio
- Art. 10 Riprese effettuate da terzi soggetti autorizzati
- Art. 11 Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

TITOLO III

Modalità di registrazione e divulgazione delle riprese audiovisive

- Art. 12 Modalità di ripresa
- Art. 13 Obblighi dei soggetti autorizzati alle riprese
- Art. 14 Interviste
- Art. 15 Diritto di accesso alle trascrizioni
- Art. 16 Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese

TITOLO IV

Disposizioni Finali

- Art. 17 Norme di rinvio
- Art. 18 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio video della sedute pubbliche - ordinarie e straordinarie - del Consiglio Comunale e la relativa trasmissione sulla rete internet o televisiva, effettuato direttamente dall'Ente o da altro soggetto esterno, preventivamente autorizzato, secondo modalità stabilite nei successivi articoli.

ART. 2 FINALITÀ E FUNZIONI

Il Comune di Misilmeri perseguendo finalità di trasparenza, imparzialità, correttezza e pubblicità dell'azione amministrativa - riconosce alla diffusione delle sedute di Consiglio Comunale - su internet tramite pagina web o su reti televisive, la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.

ART. 3 INFORMAZIONE SULL'ESISTENZA DI STRUMENTI DI RIPRESA

Il Presidente del Consiglio ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta Consiliare, circa l'esistenza di strumenti per le riprese audiovisive e della successiva trasmissione per eventuale riproduzione del materiale acquisito, disponendo ai fini della conoscenza del pubblico, specifici cartelli affissi nell'androne del Palazzo Comunale e nella sala Consiliare.

ART. 4 TUTELA DEI DATI SENSIBILI

Il presente Regolamento garantisce l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, nei limiti in cui ciò non risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. In ogni caso non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone (Cod. deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica).

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili o giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 19 commi 1 e 2 l.r. 7/92 e ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze a lui riconosciute per la gestione dei lavori del Consiglio Comunale, ha il potere di intervenire per vietare o sospendere - anche temporaneamente - le riprese audiovisive, ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o possano presentare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, ovvero, si manifestano, a suo insindacabile giudizio, imprevedute situazioni che possano costituire violazione della privacy, violazioni della tutela dei dati sensibili e/o giudiziari, o a rilevare lo stato di salute delle persone.

Il Presidente del Consiglio Comunale richiama i Consiglieri ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare le riprese a tutela delle persone oggetto di discussione. Resta ferma la responsabilità di ciascun Consigliere, Amministratore e/o partecipante alle sedute di Consiglio Comunale per le opinioni espresse e le dichiarazioni rese durante i dibattiti.

E' tassativamente vietato eseguire riprese audiovisive in sedute dichiarate segrete a norma del vigente Statuto e/o Regolamento Comunale, né potranno essere oggetto di ripresa audio -video le pause e le interruzioni disposte dal Presidente del Consiglio.

ART. 5 LIMITAZIONI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:

- a non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
- ad utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato, per uno scopo differente, occorre una nuova autorizzazione scritta del Presidente del Consiglio;
 - a pubblicare la registrazione integralmente non dividendola in più segmenti. In caso di diffusione parziale, operata nell'esercizio del diritto di cronaca, è necessario rispettare il principio di completezza informativa, di par condicio e di trasparenza;
- a non veicolare immagini associandole a messaggi pubblicitari se non preventivamente autorizzati dall'Ente.

I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese, sia nelle diffusioni delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa, e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto. Il Presidente del Consiglio, qualora se ne verificano le condizioni, segnalerà nelle sedi competenti le violazioni dell'ordinamento individuate negli articoli precedenti. I Consiglieri durante le sedute del Consiglio Comunale non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata o sottrarre la propria immagine alle riprese.

ART. 6 DIFFUSIONE DELLE RIPRESE VIA INTERNET

Detto Regolamento dispone che la diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale avvenga sul sito istituzionale del Comune, siti web di testate giornalistiche e/o sulle reti televisive. Le sedute saranno trasmesse integralmente senza subire tagli e/o modificazioni, salvo le limitazioni previste dall'art. 4 (tutela dei dati sensibili) del presente Regolamento.

TITOLO II

FORME DI RIPRESE AUDIOVISIVE DISCIPLINATE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 7 OGGETTO DI DISCIPLINA

Il presente Regolamento disciplina le riprese audiovisive delle sedute consiliari ammesse nelle seguenti forme:

- A) Riprese effettuate direttamente dall'Ente.
- B) Riprese effettuate da soggetto affidatario del servizio.
- C) Riprese effettuate da soggetti terzi autorizzati.

D) Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca.

Non sono ammesse altre forme di riprese.

Le riprese audio video delle sedute del Consiglio Comunale, effettuate dall'ente o dal soggetto affidatario o da terzi, saranno divulgate, senza subire tagli o modificazioni (salvo le eccezioni previste dall'art. 4 del presente Regolamento), attraverso il sito istituzionale dell'Amministrazione.

ART. 8

RIPRESE AUDIOVISIVE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE

Il Comune di Misilmeri può effettuare direttamente le riprese delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, con l'utilizzo di mezzi ed impianti propri o di terzi, disponendo, la pubblicazione delle stesse sul sito web istituzionale dell'ente o sull'emittente televisiva. Le riprese e le trasmissioni video, se effettuate a cura dell'Amministrazione Comunale avverranno per il tramite del Responsabile del sistema informativo Comunale, il quale dovrà avvalersi di personale interno.

In alternativa all'ipotesi prevista al precedente comma, il Comune, ove lo ritenga opportuno, sulla base di una analisi costi benefici, può disporre l'affidamento del servizio delle riprese audio video delle sedute di Consiglio Comunale, ad un soggetto terzo.

ART. 9

RIPRESE EFFETTUATE DA SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere assicurato dall'impresa affidataria con propri mezzi tecnici e con proprio personale in possesso dei requisiti professionali appositamente prescritti per le attività oggetto dell'appalto e in possesso di adeguata formazione professionale per lo svolgimento del servizio medesimo. Il personale impiegato non assume alcun tipo di rapporto di lavoro (di natura autonoma o subordinata) con il Comune, rimanendo i rapporti tra la ditta appaltatrice del servizio ed il personale da essa dipendente ed addetto al servizio in questione assolutamente estranei alla stazione appaltante. Tutti gli oneri ed obblighi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato nel servizio sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile. L'impresa affidataria deve assicurare, con mezzi propri, autorizzati secondo le normative vigenti, la copertura televisiva dell'intero territorio della città di Misilmeri comprese le frazioni.

ART. 10

RIPRESE EFFETTUATE DA TERZI SOGGETTI AUTORIZZATI

I soggetti terzi che potranno richiedere l'autorizzazione sono emittenti televisive e/o proprietari di testata giornalistica che operano in ambito locale e/o nazionale e regolarmente registrata presso gli organi competenti.

I soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare istanza scritta al Presidente del Consiglio Comunale (utilizzando eventualmente lo schema sub. all. "a"), almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, evidenziando i seguenti dati:

- a) soggetto promotore;
- b) modalità delle riprese con l'indicazione della seduta che si intende video registrare;
- c) finalità perseguite;
- d) modalità di trasmissione (televisiva, web);
- e) estremi identificativi del titolare/responsabile del trattamento dati a seguito delle riprese e della loro diffusione;

f) la sottoscrizione dell'impegno di osservare tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni che verranno adottate nei loro confronti da parte del Presidente del Consiglio, in osservanza al presente regolamento.

L'autorizzazione, rilasciata dal Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori, nonché un servizio di connessione internet wi-fi. Il Presidente del Consiglio Comunale ha facoltà di intervenire per disporre l'interruzione, anche momentanea delle riprese, ove ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata possano arrecare pregiudizio al normale svolgimento dei lavori Consiliari.

ART. 11

RIPRESE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

La diffusione delle immagini delle sedute Consiliari a scopi giornalistici deve ritenersi, in generale, consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica. Le emittenti che desiderano effettuare dette riprese dovranno essere autorizzate dal Presidente del Consiglio in forma scritta. I giornalisti per poter effettuare le riprese dovranno fornire alla Presidenza del Consiglio le necessarie credenziali che attestino l'effettivo esercizio del diritto di cronaca: l'iscrizione all'albo professionale dei giornalisti. Non saranno pertanto accreditati coloro che non rientrano in questa fattispecie.

Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori Consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – al Consiglio comunale, nella persona del Presidente o eventualmente un suo delegato, la facoltà di esercitare presso l'emittente televisiva alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute Consiliari (legge 6 agosto 1990, n. 223 "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato). Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori Consiliari più emittenti il Presidente del Consiglio Comunale disciplinerà le modalità di ripresa organizzandole in modo tale da assicurare il migliore svolgimento dei lavori Consiliari.

TITOLO III

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E DIVULGAZIONE DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE

ART. 12

MODALITÀ DI RIPRESA

Le riprese avranno ad oggetto unicamente i lavori Consiliari con l'obbligo di interrompere le stesse durante le sospensioni e le interruzioni dei lavori del Consiglio Comunale, fermo restando quanto stabilito dagli artt. 4 e 9 comma 5. Le telecamere per le riprese delle sedute consiliari dovranno

essere orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, ad eccezione del personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente solo spazio riservato ai componenti del Consiglio Comunale, alla Giunta ed allo scranno del Presidente del Consiglio, del Sindaco e del Segretario Generale.

ART. 13

OBBLIGHI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLE RIPRESE

I soggetti autorizzati alla riprese audiovisive si impegnano:

- a presentarsi con congruo anticipo, in ogni caso almeno mezz'ora prima della seduta di Consiglio Comunale così da poter posizionare la strumentazione necessaria;
- a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa;
- ad utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata;
- a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o discorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse;
- a rispettare le disposizioni previste o richiamate dal presente regolamento.

ART. 14

DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI

Oltre all'esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle registrazioni audio - video, pur non costituenti documento amministrativo.

ART. 15

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE

Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Misilmeri è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate. Il responsabile del trattamento è il responsabile del servizio.

Il gestore privato a cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento sul sito internet del Comune è parimenti individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2000 e, per la parte ad esso attinente, lo Statuto comunale e le disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART.17

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, successivamente all'esecutività della deliberazione che ne disporrà l'approvazione, sarà pubblicato all'albo per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione. Il Regolamento sarà inserito nella raccolta Ufficiale dei Regolamenti Comunali, tenuta presso l'ufficio di Segreteria Generale e sarà pubblicato sul sito internet del Comune, a libera visione di chiunque ne abbia interesse.

Oggetto: Richiesta autorizzazione per riprese audio- video del Consiglio Comunale

Il sottoscritto.....nato a.....
Il/...../....., residente in
Cod. Fisc..... tel

C H I E D E

di poter effettuare le riprese audio.- video del Consiglio Comunale, che si terrà il giorno

...../...../.....per le seguenti finalità

A TAL FINE DICHIARA

Di avere preso visione e di accettare integralmente – senza riserva alcuna – il Regolamento per le riprese Audiovisive del Consiglio Comunale di Misilmeri approvato con delibera di C.C. n.
..... del/...../....., nonché rispettare tutte le norme vigenti in materia di privacy;
Che le immagini saranno trasmesse sul web o sul canale televisivo:

.....;
Che il responsabile dei dati raccolti è il richiedente, (se diverso indicare le generalità e i recapiti):
.....;

Che si impegna fin d’ora a non diffondere e/o trasmettere dati considerati sensibili;

Che si impegna ad utilizzare le riprese unicamente per la finalità dichiarata;

Che per le riprese saranno utilizzati i seguenti strumenti:

.....
.....

Che saranno presenti n. persone tra operatori ed assistenti;

Che sarà necessario utilizzare:

collegamento alla rete elettrica si no

collegamento alla linea internet del Comune si no

Ulteriori informazioni:

.....
.....

Firma